



*Consiglio Nazionale degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori*

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Roma, **24 MAR. 2005**

Prot. n./P/05/ **000723**
Cod. H24D/H28D/H41
Cod. LM/dt

A tutti i Consigli degli Ordini degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori d'Italia
LORO SEDI

OGGETTO: Legge n.173/2002 in materia di accesso alle professioni.

Con riferimento alla legge in oggetto e come preannunciato in occasione dell'Assemblea dei Presidenti del 23 marzo 2005, si trasmette, in allegato, copia della lettera indirizzata da questo Consiglio Nazionale al Ministero della Giustizia (prot.n.134 del 2 febbraio 2005) e del riscontro pervenuto dal Ministero stesso il successivo 22 marzo.

Con i migliori saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(arch. Luigi M. MIRIZZI)

IL PRESIDENTE
(arch. Raffaele SIRICA)

All.: c.s.



*Consiglio Nazionale degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori*

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

2 - FEB. 2005

Roma,

Prot. n./P/05/
Cod. H24D/H28D/H41
Cod. ALO/LM/dt

000134

Ministero della Giustizia
Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Civile
Ufficio III - Libere Professioni
Via Arenula, 70
ROMA

OGGETTO: Legge n.173/2002 in materia di accesso alle professioni.

Si riscontra la nota prot.n.3/11685/04U, emanata da codesto Ministero in data 3 novembre 2004 nella quale si afferma che "ai sensi dell'art.2 bis della Legge n. 173/2002, chi ha conseguito l'abilitazione professionale all'esito di esami di Stato svolti secondo l'ordinamento precedente al D.P.R. n. 328/2001, può iscriversi ad uno o più settori della sezione A dell'Albo. Pertanto, non sussiste alcuna preclusione ad accettare l'iscrizione a più settori avanzata, nella fattispecie in esame, dall'architetto iscritto all'Ordine dal 1963 che ha presentato tale richiesta".

Le conclusioni cui codesta Amministrazione perviene, nella citata nota, meritano di essere ulteriormente approfondite in quanto non sembrano tenere sufficientemente conto della specificità dell'ordinamento della professione di architetto, dopo le modifiche introdotte dal decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328.

Al fine di una più agevole ricostruzione del quadro normativo che occupa, giova preliminarmente evidenziare che la legge 1 agosto 2002, n. 173 ("Conversione in legge, con modificazioni, del decreto - legge 10 giugno 2002, n. 107, recante disposizioni urgenti in materia di accesso alle professioni") detta una disciplina transitoria, volta a regolamentare le situazioni relative al periodo di tempo necessario perché vada a regime il nuovo ordinamento dell'esame di Stato per l'accesso a talune professioni, previsto dal D.P.R. n. 328/2001.

Che si tratti di disposizioni transitorie lo si ricava dal primo comma dell'articolo 1 della stessa legge 173/2002, che afferma: "1. I possessori dei titoli conseguiti secondo l'ordinamento previgente alla riforma recata dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e ai relativi decreti attuativi, svolgono le prove degli esami di Stato, indetti per l'anno 2002 e per l'anno 2003, per le professioni di dottore agronomo e dottore forestale, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, ingegnere e psicologo, secondo l'ordinamento previgente al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328".

La disposizione va coordinata con il comma 2-bis del medesimo art. 1 della legge che recita: "Coloro i quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito di esami di Stato svolti secondo l'ordinamento previgente al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001, possono iscriversi nel settore, o nei settori, della sezione A dell'albo, per il quale dichiarano di optare".

Data la natura transitoria delle norme in esame, la ratio e la portata applicativa del loro combinato disposto devono essere colte, evidentemente, nella prospettiva del raccordo tra l'ordinamento previgente e la nuova disciplina dettata dal D.P.R. 328/2001.

Orbene, diversamente da quanto accaduto per altre categorie professionali – come quella dell'ingegnere - la figura professionale dell' "architetto" non ha subito modifiche a seguito della entrata in vigore del D.P.R. 328/2001. Nell'ordinamento previgente, infatti, l'architetto costituiva una figura autonoma con proprie competenze e tale è rimasta anche nel nuovo ordinamento, nulla avendo innovato sotto tale profilo il D.P.R. 328/ 2001 che si è limitato a creare, accanto ad essa, tre ulteriori figure professionali – il pianificatore territoriale; il paesaggista e il conservatore dei beni architettonici e ambientali – a cui va riconosciuta piena autonomia.

Vero è che – coerentemente con la previsione per ciascuna figura professionale di un autonomo settore dell'albo - l'art.17 del medesimo decreto subordina l'iscrizione ai settori al superamento di un esame di Stato autonomo e differente, cui si accede a seguito di un percorso di studi specifico e diverso rispetto a quello delle altre figure.

In questo quadro, merita di rilevare che l'esame di Stato per conseguire il titolo professionale di architetto non è idoneo ad attribuire alcuna qualificazione per esercitare la professione di pianificatore, paesaggista e conservatore – pur essendo le relative prestazioni riconducibili alla più ampia competenza della categoria - trattandosi appunto di esame affatto differente rispetto agli esami di Stato espressamente disciplinati che attribuiscono la qualificazione per l'esercizio di ciascuna di tali professioni.

Riprova di ciò può trarsi dall'art.3, comma 3 del D.P.R.328/ 2001 laddove statuisce: "Il professionista iscritto in un settore non può esercitare le competenze di natura riservata attribuite agli iscritti ad uno o più settori della stessa sezione, **ferma restando la possibilità di iscrizione a più settori della stessa sezione, previo superamento del relativo esame di Stato**" e al comma 4 prosegue affermando che "Gli iscritti in un settore che, in possesso del necessario titolo di studio, richiedano di essere iscritti in un diverso settore della stessa sezione, **devono conseguire la relativa abilitazione a seguito del superamento di apposito esame di Stato** limitato alle prove e alle materie caratterizzanti il settore cui intendono accedere".

Venendo alla disciplina transitoria, vale evidenziare che l'art.19 del D.P.R. 328/ 2001 aveva già stabilito che <<1. Gli attuali appartenenti all'ordine degli architetti sono iscritti nella sezione A, settore "architettura". 2. Coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione professionale alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi alla sezione A, settore "architettura". 3. Coloro i quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito di esami di Stato indetti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi alla sezione A, settore "architettura">>.

Appare evidente che la disciplina transitoria prevista dal D.P.R.328/2001 – coerentemente con quanto innanzi prospettato - non incide in alcun modo sulla portata della abilitazione conseguita dagli architetti - che risulta funzionale alla sola iscrizione nel settore "architettura" – ma ha come obiettivo quello di assicurare il loro accesso al sopracitato settore.

E' in questo quadro che si colloca e andrebbe, a sommosso avviso di questo Consiglio Nazionale, letto quanto previsto ai commi 1 e 2-bis dell'art.1 della legge n. 173/2002.

Tale articolo, si è visto, al comma 1 attribuisce ai "possessori dei titoli conseguiti secondo l'ordinamento previgente alla riforma" la possibilità di svolgere " le prove degli esami di Stato, indetti per l'anno 2002 e per l'anno 2003", "secondo l'ordinamento previgente al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328".

Coerentemente con tale previsione, il comma 2-bis riconosce agli abilitati ex comma 1 il diritto di "isciversi nel settore, o nei settori, della sezione A dell'albo, per il quale dichiarano di optare", e cioè a dirsi il diritto di iscriversi al settore per il quale hanno acquisito l'abilitazione ovvero - in caso abbiano acquisito il diritto ad iscriversi a più settori - il diritto di optare per quello di convenienza.

Anche il comma 2-bis, dunque, non entra nel merito del rapporto tra abilitazione e settore, ma si limita a ribadire il diritto dell'abilitato ai sensi del vecchio ordinamento all'iscrizione nel/i settore/i per il/i quale/i ha conseguito l'abilitazione medesima.

L'opzione tra i diversi settori tiene conto del fatto che - con il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento - l'abilitazione conseguita in base alla disciplina previgente può costituire, in taluni casi, titolo per l'accesso a più settori ex D.P.R.328/2001.

Ciò è quanto accade puntualmente per gli ingegneri.

L' "ingegnere", nell'ordinamento previgente all'entrata in vigore del D.P.R.328/2001, era una figura professionale unica che presupponeva il superamento di un unico esame di Stato.

La nuova disciplina dettata dal D.P.R.328/ 2001 ha comportato l'estinzione della figura professionale unitaria dell' "ingegnere" sostituendola con tre figure professionali differenti (ingegnere civile e ambientale, ingegnere industriale e ingegnere dell'informazione) che costituiscono tutte gemmazioni della originaria figura professionale dell' "ingegnere".

L'art.45 del D.P.R.328/ 2001 ha, pertanto, statuito che nell'albo professionale dell'ordine degli ingegneri siano istituite la sezione A e la sezione B e ciascuna sia ripartita in tre settori: civile e ambientale; industriale e dell'informazione.

Dunque ad un'unica figura professionale estinta ne sono subentrate tre differenti, nessuna delle quali perfettamente coincidente con quella originaria. Ne consegue che colui il quale abbia conseguito la laurea in ingegneria con il vecchio ordinamento universitario e abbia superato l'esame di Stato secondo l'ordinamento previgente al D.P.R.328/2001, non esistendo più la figura professionale unitaria dell'ingegnere - e conseguentemente uno specifico settore dell'albo a questa corrispondente - dovrà **necessariamente "optare per uno o più settori"** della sezione A dell'albo previsto dall'art.45 del D.P.R.328/ 2001.

Vero è che l'art.49 del D.P.R.328/ 2001, nel dettare le disposizioni finali e transitorie con riferimento alla professione dell'ingegnere, prevede che "1. Gli attuali appartenenti all'ordine degli ingegneri vengono iscritti nella sezione A dell'albo degli ingegneri, nonché nel settore, o nei settori, per il quale ciascuno di essi dichiara di optare. 2. Coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione professionale alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell'albo degli ingegneri, nonché nel settore, o nei settori, per il quale ciascuno di essi dichiara di optare. 3. Coloro i quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito di esami di Stato indetti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell'albo degli ingegneri, nonché nel settore, o nei settori, per il quale ciascuno di essi dichiara di optare".

E' agevole comprendere come i commi 1 e 2-bis dell'art.1 della legge n.173/2002 estendano, utilizzando un analogo dettato testuale, la disciplina transitoria dell'art.49 del D.P.R. n.328/2001 agli abilitati negli anni 2002-2003 che, infatti, non sono destinatari della disciplina transitoria dell'art.49 che assume a termine di riferimento temporale l'entrata in vigore del D.P.R.328/ 2001.

E' in base a tali considerazioni che questo Consiglio Nazionale dubita della possibilità di estendere agli architetti - così come opinato dalla citata nota di codesta Amministrazione - il regime transitorio previsto dalla legge n. 173/ 2002.

L'abilitazione conseguita dall'architetto in base al vecchio ordinamento - così come quella ottenuta sulla base del D.P.R.328/2001 - non consente l'accesso ai settori del pianificatore, del paesaggista e del conservatore. Una preclusione comprensibile se si tiene conto che - diversamente da quanto accaduto all'ingegnere - le tre figure professionali introdotte dal D.P.R.328/2001 non costituiscono, come detto, gemmazione della categoria, ma anzi si caratterizzano per una autonomia formativa e professionale.

A ciò si aggiunga che la disposizione è rivolta a "coloro che conseguono l'abilitazione" e, quindi, trova applicazione ai soli abilitati negli anni 2002 e 2003 senza possibilità di estensione agli attuali iscritti, se è vero che nel quadro normativo qui rassegnato le diverse posizioni sono oggetto di autonome disposizioni e il carattere eccezionale della legge n.173/2002 non autorizza una lettura lata della norma.


In definitiva, questo Consiglio Nazionale, per le ragioni appena esposte, ritiene che la disposizione oggetto di esame – coerentemente con l'insieme delle norme che declinano la disciplina transitoria seguita all'entrata in vigore del D.P.R. n.328/2001 – si applichi ai soli soggetti in possesso di una abilitazione, conseguita sulla base del vecchio ordinamento, che consenta l'accesso a più settori dell'albo e ha l'obiettivo di sanare la situazione rispetto a quanto già previsto per gli attuali iscritti.

Per conseguenza, la stessa non troverebbe applicazione agli architetti che, né sulla base del vecchio ordinamento né sulla base del nuovo ordinamento di cui al D.P.R. n. 328/2001, possono accedere, senza avere superato il relativo esame di stato, ai settori dei pianificatori, paesaggisti e conservatori.

Si auspica che le riflessioni sopra svolte possano indurre il Ministero a rivedere la posizione espressa nella propria nota del 3 novembre 2004 nei termini in questa sede prospettati.

Con i migliori saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(arch. Luigi M. MIRIZZI)



IL PRESIDENTE
(arch. Raffaele SIRICA)





Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Civile

Via Arenula, 70 - 00186 Roma - Tel. 06-68852232 - fax 06-68897350

Prot. n. 3/ 3863/05
Pos. 2/5/9
Rif. L.T.

Roma 22/03/05

Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori
Paesaggisti e Conservatori

Via di S. Maria dell'Anima, 10
00186 Roma

CONSIGLIO NAZIONALE ARCHITETTI	UFFICIO <u>H</u>
Prot. N. 1110	CODICE <u>H24D</u>
Data 22 MAR. 2005	<u>H25D</u>

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti
e Conservatori di Roma e Provincia
P.zza Manfredo Fanti, 47
00185 Roma

OGGETTO: Legge n. 173/2002 in materia di accesso alla professione di Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori

Si fa seguito alla precorsa corrispondenza relativa a quanto in oggetto indicato, per rappresentare quanto segue.

L'art. 1 comma 2bis della legge 173/2002 recita testualmente "coloro i quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito di esami di stato svolti secondo l'ordinamento previgente al citato DPR n. 328 del 2001, possono iscriversi nel settore, o nei settori, della sezione A dell'albo, per il quale dichiarano di optare".

Ciò premesso e limitato l'esame alla categoria che qui interessa, vanno formulate due preliminari considerazioni.

- 1). La legge sopra trascritta contempla esclusivamente coloro che sostengono (recte: hanno sostenuto) l'esame di stato successivamente all'anno 2002.
- 2). Il DPR 328/2001 ha sostituito il vecchio Albo degli Architetti con il nuovo degli Architetti, dei Pianificatori territoriali, dei Paesaggisti e dei Conservatori. Lo stesso DPR - dettando la necessaria norma transitoria (art. 19) - dispone che gli iscritti al vecchio Albo sono iscritti nella sezione A, settore architettura, del nuovo e parimenti possono essere iscritti alla medesima sezione, medesimo settore, coloro i quali abbiano conseguito l'abilitazione professionale alla data di entrata in vigore del DPR in

commento o abbiano conseguito detta abilitazione all'esito di esami di stato indetti prima della entrata in vigore del più volte menzionato DPR.

Dai rilievi esposti discende che – in tutte e tre le situazioni sopra descritte – è prevista l'iscrizione dell'architetto esclusivamente nel settore architettura alla sezione A del nuovo albo, mentre l'iscrizione negli altri settori è subordinata al superamento del relativo esame di stato.

D'altronde il DPR 328/2001, che ha istituito la figura professionale del pianificatore, del paesaggista e del conservatore, non ha modificato le competenze – né riducendole né accrescendole – degli architetti. Esso anzi dà in qualche modo atto di alcune pronunce del Consiglio di Stato che si sono occupate della materia *de qua* (si veda Consiglio di Stato IV Sez. n. 1087/1996).

IL DIRETTORE GENERALE
Francesco MELE

